



COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
 protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
 Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 20 del 28/06/2021	Oggetto: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2021. FISSAZIONE SCADENZA PAGAMENTI TRIBUTO.
--	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **19:00** presso la Sala Agorà, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaca	Carta Patrizia	Si	
Consigliere	Congiu Giuseppe	Si	
Consigliere	Manca Alessandra		Si
Consigliere	Conversi Enrico	Si	
Consigliere	Fiori Sebastiano	Si	
Consigliere	Scanu Giulia	Si	
Consigliere	Serra Paola Giuseppina	Si	
Consigliere	Mureddu Giovanni Egidio		Si
Consigliere	Demurtas Sabrina	Si	
Consigliere	Secci Giorgio	Si	
Consigliere	Carta Paola	Si	

Consiglieri presenti: **9**

Consiglieri assenti: **2**

Assume la Presidenza **Patrizia Carta** nella sua qualità di **Sindaca**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Falchi Gianfranco** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

PREMESSO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

RICHIAMATO

- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

VISTA la delibera ARERA n. 443 del 31/10/2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che introduce novità nella determinazione delle componenti tariffarie in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *“per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *“i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 maggio 2021;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 07/04/2021 avente ad oggetto **“APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021”**, con la quale sono stati determinati, per l'esercizio in argomento, i costi del servizio di

gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI;

ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (78%) e utenze non domestiche (22%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario e che la ripartizione dei costi risulta essere così distribuita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 294.479,28	% costi fissi utenze domestiche	78,00 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 78,00\%$	€ 123.736,03
		% costi variabili utenze domestiche	78,00 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 78,00\%$	€ 170.743,25
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 83.058,26	% costi fissi utenze non domestiche	22,00 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 22,00\%$	€ 34.899,91
		% costi variabili utenze non domestiche	22,00 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 22,00\%$	€ 48.158,35

DATO ATTO che i coefficienti da approvare per la determinazione delle utenze domestiche sono quelli riportati nella tabella successiva:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	71.325,22	0,75	472,70	0,80	0,517061	68,272721

1 .2	Due componenti	53.493,9 3	0,88	311,79	1,80	0,606685	153,613624
1 .3	Tre componenti	39.716,3 8	1,00	231,02	2,00	0,689415	170,681804
1 .4	Quattro componenti	26.237,6 2	1,08	157,98	2,60	0,744569	221,886345
1 .5	Cinque componenti	7.261,00	1,11	41,00	3,30	0,765251	281,624977
1 .6	Sei o piu` componenti	1.925,00	1,10	12,00	4,00	0,758357	341,363609
1 .1	Un componente- Fuori perimetro raccolta	535,00	0,75	9,00	0,80	0,517061	27,309088
1 .3	Tre componenti- Fuori perimetro raccolta	50,00	1,00	1,00	2,00	0,689415	68,272721
1 .4	Quattro componenti- Fuori perimetro raccolta	150,00	1,08	1,00	2,60	0,744569	88,754538
1 .1	Un componente- Pensionati aire	270,00	0,75	2,00	0,80	0,172353	22,751884

DATO ATTO che i coefficienti da approvare per la determinazione delle utenze domestiche sono quelli riportati nella tabella successiva:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzion e parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzion e parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabil e</i>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	25.559,2 6	0,52	4,55	0,24452 9	0,34267 0

2 .2	Campeggi,distributori carburanti	452,00	0,74	6,50	0,34798 4	0,48952 9
2 .4	Esposizioni,autosaloni	12.138,3 4	0,52	4,55	0,24452 9	0,34267 0
2 .5	Alberghi con ristorazione	5.451,00	1,21	8,91	0,56900 1	0,67103 2
2 .7	Case di cura e riposo		1,10	10,54	0,51727 3	0,79379 1
2 .8	Uffici,agenzie	5.813,69	1,05	9,26	0,49376 1	0,69739 1
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	510,00	0,63	5,51	0,29625 6	0,41497 0
2 .1 0	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	3.837,00	1,16	10,21	0,54548 8	0,76893 8
2 .1 1	Edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	605,00	1,30	8,98	0,61132 3	0,67630 3
2 .1 2	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	757,00	1,06	9,34	0,49846 3	0,70341 6
2 .1 3	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	902,00	1,45	12,75	0,68186 0	0,96023 1
2 .1 4	Attivita` industriali con capannoni di produzione	1.936,00	0,86	7,53	0,40441 3	0,56710 1
2 .1 5	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	2.379,00	0,95	8,34	0,44673 6	0,62810 4
2 .1 6	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	1.814,00	5,54	48,74	2,60517 8	3,67071 8
2	Bar,caffè`,pasticceria		4,38	45,05		

.1 7		1.500,00			2,05968 9	3,39281 6
2 .1 8	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	270,00	2,80	20,68	1,31669 6	1,55745 7
2 .1 9	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.895,00	3,02	26,55	1,42015 1	1,99954 0
2 .2 0	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	289,00	5,00	35,00	2,35124 4	2,63592 8
2 .8	Uffici,agenzie-Ambulatori medici, laboratori analisi	326,00	1,05	9,26	0,49376 1	0,48817 3
2 .4	Esposizioni,autosaloni- Carrozzerie,falegnamerie,simili	1.603,00	0,52	4,55	0,24452 9	0,17133 5
2 .1 2	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra-Carrozzerie,fale	741,00	1,06	9,34	0,49846 3	0,35170 8
2 .7	Case di cura e riposo-Riduzione onlus	597,00	1,10	10,54	0,36209 1	0,55565 3

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

VISTO l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 16.12.2021 (prima rata di acconto);
- b. 16.01.2022 (seconda rata di acconto);

c. 16.02.2022 (terza rata di acconto);

d. 16.03.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni;

PRESO ATTO che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

ATTESO che alla data odierna risultano ancora in atto le restrizioni causa pandemia Covid-19;

CONSIDERATO che l'art. 6 del DL. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) ha istituito un fondo con dotazione di 600 milioni *“finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”*;

EVIDENZIATO che *“i Comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”* (art. 6, comma 4 D.L. 73/2021);

DATO ATTO che dalle stime IFEL l'ammontare destinato a codesto Comune, sulla base dei criteri di ripartizione assegnati, ammonta a euro 12.377,00;

RILEVATO che a fronte dell'ammontare di euro 24.648,00 concesso per il 2020 dal “Decreto Sostegni” DL 2 Marzo 2020, n.9, sono stati utilizzati per l'anno risorse pari a 15.400,00 euro, con un avanzo ammontante a euro 9.248,00;

APPURATO, in virtù di quanto esposto sopra che il totale delle risorse a disposizione per le riduzioni ammonta a euro 21.625,00;

REPUTATO approvare una percentuale di agevolazione per le utenze non domestiche, particolarmente colpite da sospensioni dell'attività a causa dell'emergenza COVID-19 purchè già attive alla data del 1 gennaio 2021;

DATO ATTO che le attività maggiormente soggette a sospensione per emergenza COVID-19 rientrano nelle seguenti categorie:

- alberghi con ristorante
- alberghi senza ristorante
- ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
- bar, caffè, pasticceria;
- palestre;

RITENUTO di stabilire per l'anno 2021 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

1. AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:

per la parte fissa e variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
5	Alberghi con ristorante	70%
6	Alberghi senza ristorante	70%
12	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	70%
16	Bar, caffè, pasticceria	70%
	Palestre	70%

2. RIDUZIONI (da regolamento):

- Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto del 60%;
- per le utenze non domestiche possedute, occupate o detenute a qualsiasi titolo, anche di fatto, da parte di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, Associazioni no profit ed assimilate il tributo è ridotto nella misura del 30%;

EVIDENZIATO che l'ammontare delle riduzioni per agevolazione da covid-19 alle attività maggiormente colpite dalle sospensioni di legge è quantificato presuntivamente in complessivi € 20.386,16;

VERIFICATO che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità;

DATO ATTO che l'eventuale ammontare delle riduzioni eccedente le risorse a disposizione di cui sopra sarà ritenuto a carico del Bilancio dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio incaricato, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del Testo Unico Enti Locali D.lgs 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;

CON votazione unanime resa nei modi di legge.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1. DI APPROVARE** le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021, come risultanti dai prospetti riportati in narrativa;
- 2. DI STABILIRE**, ai sensi del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

➤ **AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE:**

per la parte fissa e variabile della componente tariffaria, le agevolazioni solo ed esclusivamente per le utenze non domestiche, soggette a sospensione dell'attività a causa dell'epidemia da COVID-19, comprese nelle seguenti categorie, come meglio specificato nella tabella seguente:

Cat.	Descrizione	% Agevolazioni COVID-19
5	Alberghi con ristorante	70%
6	Alberghi senza ristorante	70%
12	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	70%
16	Bar, caffè, pasticceria	70%
	Palestre	70%

➤ **RIDUZIONI (da regolamento):**

- Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo è ridotto del 60%;
- per le utenze non domestiche possedute, occupate o detenute a qualsiasi titolo, anche di fatto, da parte di Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, Associazioni no profit ed assimilate il tributo è ridotto nella misura del 30%;

3. RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2021, così determinate:

- a. 16.12.2021 (prima rata di acconto);
- b. 16.01.2022 (seconda rata di acconto);
- c. 16.02.2022 (terza rata di acconto);
- d. 16.03.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

4. DI DARE ATTO che l'ammontare delle riduzioni per agevolazione da covid-19 alle attività maggiormente colpite dalle sospensioni di legge è quantificato presuntivamente in complessivi euro 20.386,16;

5. DI DARE ATTO che, come specificato in narrativa, l'ammontare delle risorse trasferite e utilizzabili a titolo di indennizzo TARI a disposizione del Comune per le riduzioni nell'anno 2021 ammonta a euro 21.625,00;

6. DI DARE ATTO che le agevolazioni da COVID sopra quantificate vengono interamente coperte con l'utilizzo delle risorse ricevute dal Comune per le suddette finalità;

7. DI DARE ATTO che, qualora dovessero verificarsi disallineamenti nelle stime, l'eventuale ammontare delle riduzioni eccedente le risorse a disposizione sarà ritenuto a carico del Bilancio dell'Ente;

8. DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti;

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio e nella Sezione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Sindaca Patrizia Carta	Il Segretario Comunale Falchi Gianfranco
-------------------------------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 25/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 25/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28/06/2021** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Abbasanta, 28/06/2021

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **02/07/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Abbasanta, 02/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Pintore Donatella

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 02/07/2021